

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE (CGF)

1. DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO

Fornitore: +energia S.p.A.; ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Tutte le delibere emanate dall'ARERA sono consultabili sul sito internet www.arera.it; Cliente: cliente finale; Cliente domestico: cliente finale persona fisica che utilizza il gas naturale in un unico punto di fornitura per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni di carattere familiare e locali annessi e pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, anche in forma di condominio; Punto di riconsegna: è il punto fisico delle reti dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale; Distributore: gestore del servizio di distribuzione della rete gas, previsto all'art. 1 di cui all'allegato A della delibera 296/2015/R/com, alla quale il Fornitore accege per la fornitura di gas ai punti di riconsegna dei Clienti; Switching: a) la successione di un fornitore ad un altro sullo stesso punto di riconsegna attivo; b) l'attribuzione ad un fornitore di un punto di riconsegna nuovo o precedentemente disattivato. Trasportatore: impresa che svolge l'attività di trasporto definita nella delibera ARERA n. 11/07; Vettoriamiento: è l'attività di trasporto di gas naturale per conto terzi attraverso reti di gasdotti locali da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna Oggetto del contratto: è la fornitura di gas naturale da parte del Fornitore al punto di riconsegna indicato dal Cliente, dove a tutti gli effetti si intenderà effettuata la consegna e cesserà la responsabilità del Fornitore.

2. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E USO DEL GAS

Il servizio di vendita gas naturale gestito dal Fornitore è regolato dalla proposta contrattuale contenente le Condizioni Tecniche Economiche (di seguito CTE), esplicitate tramite apposito allegato offerta e dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF gas), dalle norme emanate dall'ARERA, o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia.

Si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali regolamentazioni il cui inserimento automatico nella tipologia di contratti di fornitura in cui è inquadrabile il presente contratto sia previsto dalla legge o da delibere ARERA.

Il Cliente non può cedere a terzi, utilizzare per scopi diversi o in luoghi diversi da quelli contrattualmente stabiliti il gas oggetto del presente contratto. Il Fornitore avrà diritto di richiedere al Distributore, a sua discrezione, controlli presso gli impianti del Cliente al fine di accertare l'uso del gas fornito. In caso di violazione di quanto prescritto dal presente articolo, il Fornitore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura e procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13. In caso di prelievo fraudolento il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi secondo la tipologia dell'impianto e sulla base di quanto previsto dal Codice di Rete applicabile. Il fornitore richiederà al Cliente, oltre al pagamento del gas illecitamente prelevato, il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature, ove manomesse. Nel contempo il Fornitore avrà facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale e di considerare risolto il presente contratto, salva ogni ulteriore azione legale.

Nel casi di cessazione della fornitura per sospensione per morosità (successivo art. 6) o per richiesta volontaria di disattivazione da parte del Cliente (successivo art. 11), il Fornitore informa che, per i punti di riconsegna dotati di smart meter, la fornitura di gas sarà sospesa da remoto mediante chiusura dell'elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l'operazione per motivi tecnici). La chiusura dell'elettrovalvola determina l'interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzazione (caldaia, scaldacqua, piano cottura ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l'intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi.

3. COMPETENZE DEL FORNITORE

Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita del gas e la sua attività è estranea al servizio di distribuzione e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del servizio di distribuzione; in particolare in caso di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione il Cliente non potrà ottenere abbuoni o riduzioni del corrispettivo per il servizio di vendita, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative. Le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scopieri, a esigenze di servizio non modificabili né condizionabili dal Fornitore perché derivanti da attività del Distributore, o disposte dalle competenti Autorità non danno diritto a riduzioni del corrispettivo della presente fornitura, a risarcimento di danni, a risoluzione del contratto.

4. MANDATI PER TRASPORTO DISTRIBUZIONE E SERVIZI ACCESSORI

Il Cliente conferisce sin d'ora mandato irrevocabile ed esclusivo, senza rappresentanza, al Fornitore, per la stipulazione del contratto con l'impresa di trasporto e con l'impresa distributrice di gas naturale per il vettoriamiento dello stesso presso il punto di riconsegna. Ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto di trasporto il Cliente è tenuto a concludere il contratto per il servizio di vettoriamiento, predisposto dall'impresa distributrice del gas ed inerente alle condizioni di connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Ai fini del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di vettoriamiento, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza esclusivo ed irrevocabile al Fornitore affinché quest'ultimo provveda alla stipula del predetto contratto in nome e per conto del Cliente nonché, mandato esclusivo ed irrevocabile senza rappresentanza ai fini dello svolgimento delle pratiche ed attività connesse all'esecuzione del contratto di vettoriamiento, fermo restando che il Cliente resterà titolare del rapporto giuridico con l'impresa distributrice del gas derivante da predetto contratto.

5. RICHIESTA DI ATTIVAZIONE O VARIAZIONE DELLA FORNITURA E DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Cliente sottopone al Fornitore la proposta contrattuale debitamente sottoscritta. La richiesta di fornitura è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 del Codice Civile, ed è valida per i 45 giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Il Fornitore accetterà espressamente la richiesta di fornitura e ne darà comunicazione al Cliente via posta o attraverso gli altri canali di contatto indicati dal Cliente nella richiesta di fornitura (email, telefono). Il contratto si intende perfezionato con l'accettazione scritta, da parte del Fornitore, della richiesta di fornitura del Cliente.

Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura, oppure di rifiutarla, per qualsiasi motivo (inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sussistenza di morosità del Cliente anche nei confronti dello stesso Fornitore). In caso di mancata accettazione del Fornitore, la richiesta di fornitura si intenderà rifiutata decorsi 45 giorni dalla sottoscrizione della stessa da parte del Cliente. L'attivazione di una nuova fornitura di gas o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del Distributore, all'esecuzione dell'allacciamento della rete stessa, ove necessario, e alla stipula di contratto scritto e all'adempimento da parte del Cliente stesso di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia: l'attivazione della fornitura sarà quindi effettuata tenendo conto dei tempi stabiliti dal relativo Distributore locale e sarà subordinata al pagamento da parte del Cliente di tutti gli oneri dovuti al Distributore ai sensi della regolazione vigente. Il Cliente, ove necessario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto deve versare il contributo di allacciamento come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, dal Distributore, oltre al corrispettivo in quota fissa, come quantificato dal Fornitore nelle CTE, a copertura dei costi amministrativi di gestione della connessione. Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta ed il Fornitore restituirà il solo contributo di allacciamento versato. L'esecuzione del contratto è, altresì, condizionata al fatto che il Cliente non risulti sospeso per morosità dal fornitore al momento in cui perviene la richiesta di switching e in ogni caso alla mancata revoca della richiesta di switching da parte del Fornitore.

Il Cliente prende atto ed accetta che, qualora le caratteristiche della fornitura dallo stesso indicate fossero discordanti da quelle risultanti al Distributore, il Fornitore provvederà a richiedere a quest'ultimo le necessarie modifiche, i costi delle quali verranno addebitati, ai sensi della normativa vigente, nella prima bolletta utile, oltre al corrispettivo in quota fissa, come quantificato dal Fornitore nelle CTE, a copertura dei costi amministrativi di gestione della connessione. All'atto della stipula e della cessazione del contratto il cliente deve fornire le proprie generalità, gli ulteriori dati richiesti dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi. La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà inviata nei tempi previsti dalla normativa vigente dal Fornitore al Distributore, che procederà alla realizzazione dei lavori di sua competenza secondo le modalità e nei termini fissati dall'ARERA. Eventuali richieste di variazioni di portata, in aumento o in diminuzione, rispetto a quanto contrattualmente stabilito, dovranno essere formulate dal Cliente al Fornitore per iscritto e saranno soddisfatte in funzione della disponibilità del Fornitore e della compatibilità della rete del Distributore. Eventuali variazioni contrattuali saranno altresì soggette al pagamento da parte del Cliente di eventuali oneri dovuti al Distributore ai sensi della regolazione vigente e di un onere di competenza del Fornitore per la gestione della pratica di variazione secondo quanto definito del modulo di richiesta.

Nel caso in cui per il soddisfacimento di tali richieste siano necessari adeguamenti della rete del Distributore, il Cliente sarà tenuto, qualora richiesto dal Fornitore, al versamento degli importi relativi alla copertura dei costi di adeguamento.

Qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente domestico può recedere senza oneri dal contratto stipulato fuori dai locali commerciali del Fornitore entro 14 giorni solari dalla data di conclusione (c.d. diritto di ripensamento) con lettera raccomandata A/R o mediante PEC all'indirizzo recessi@pec.piuenergia.it. Se, in occasione della stipula di tale contratto, è stata concordata l'attivazione della fornitura durante il suddetto periodo di 14 giorni, il Cliente che esercita il diritto di ripensamento è comunque tenuto a versare i corrispettivi dovuti per i servizi effettivamente erogati dal Fornitore

6. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi per la fornitura di gas naturale e le relative modalità di aggiornamento sono indicati nelle CTE. Queste ultime prevalgono sulle presenti CGF ove discordanti.

Oltre ai corrispettivi relativi alla spesa per la materia gas naturale come riportati nelle CTE, verranno applicati i corrispettivi a copertura dei servizi di distribuzione e misura, trasporto e stoccaggio nonché di tutte le componenti aggiuntive destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore gas. Tali corrispettivi sono stabiliti e periodicamente aggiornati dall'ARERA in base a quanto disposto dalla delibera ARG/gas 64/09 Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) e s.m.i. e dalla delibera 114/2019/R/gas Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (RTTG) e s.m.i..

Il Cliente, inoltre, dovrà corrispondere al Fornitore i costi relativi alle eventuali prestazioni di competenza del Distributore richieste dal Cliente.

La periodicità di fatturazione è mensile, la fatturazione dei consumi è emessa nel rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche previste dalla delibera ARERA 463/2016/R/com e s.m.i..

Per i nuovi clienti la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente stesso al momento della stipula del contratto in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero e al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il Cliente

La fatturazione avverrà in modalità elettronica in conformità alla normativa vigente. A tal fine il Cliente si impegna ad assolvere eventuali oneri a suo carico per permettere il rispetto da parte del Fornitore degli obblighi previsti dalla normativa di settore.

Le bollette saranno trasmesse via e-mail, o in alternativa, via posta, ove richiesto, per i soli Clienti domestici. Si precisa che il documento trasmesso per via telematica o in cartaceo (via posta) non è valido ai fini IVA, ma trattasi di copia analogica della bolletta elettronica inviata al SdI (Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate.

Il termine di pagamento delle fatture è stabilito in giorni quindici decorrenti dalla data di emissione. Le bollette dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sulle bollette stesse. In caso di addebito con procedura S.D.D. i pagamenti saranno addebitati con valuta fissa. Le bollette emesse prima dell'attivazione del servizio S.D.D. dovranno essere saldate attraverso le modalità indicate nelle bollette stesse. Il Fornitore potrà procedere alla ione degli importi dovuti con eventuali crediti maturati dal Cliente verso il Fornitore.

I pagamenti non potranno essere ridotti né differtiti. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore richiederà al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento per i Clienti Domestici e dell'otto per cento per le Pubbliche Amministrazioni e del sette per cento per le restanti tipologie di Cliente. Il Cliente ha la facoltà di richiedere una rateizzazione dei corrispettivi addebitati nella bolletta e il Fornitore si riserva la facoltà di valutare ed eventualmente accettare la richiesta. Sulla rateizzazione verranno applicati gli interessi contrattualmente previsti per il ritardato pagamento delle bollette.

In caso di mancato pagamento, al Cliente verrà inviato un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) con indicazione del termine ultimo per il saldo delle bollette insolute. Il sollecito conterrà altresì le modalità attraverso le quali andrà comunicato l'avvenuto pagamento. Il Fornitore, protraendosi il mancato pagamento, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. Il termine per effettuare l'intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

Nei casi in cui l'intervento di sospensione per morosità del punto di fornitura non sia stato eseguito e l'impresa di distribuzione abbia indicato al fornitore la fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura, il fornitore, dopo aver inviato un'apposita comunicazione al cliente finale, a mezzo raccomandata o PEC, può richiederne l'esecuzione all'impresa di distribuzione. L'esecuzione dell'interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura comporterà la risoluzione del contratto di vendita.

Il Fornitore si riserva altresì di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esecuzione di eventuali ulteriori contratti di fornitura stipulati dal medesimo cliente così come di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento anche di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo cliente. Qualora il Fornitore non rispettasse i termini minimi di cui sopra, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico da erogarsi nell'ammontare e con le modalità previste dalla delibera ARERA 99/2011/R/gas Testo Integrato Morosità (TIMG).

Il Fornitore addebiterà al Cliente un costo per la gestione e l'invio della pratica di sollecito di pagamento della bolletta con preavviso di sospensione della fornitura, pari ad € 8,00 (Iva esclusa) per i Clienti Domestici e € 13,00 (Iva esclusa) per i Clienti non domestici.

Il Fornitore richiederà al Cliente il pagamento di un corrispettivo fisso in conformità a quanto stabilito dall'ARERA ed un corrispettivo per la prestazione amministrativa e commerciale pari ad € 40,53 sia per la sospensione che per la riattivazione della fornitura.

Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente (Allegato TISIND-Delibera 593/2017/R/com "Evoluzione del sistema indenntario: implementazione nel SIL e disciplina della sua applicazione al settore del gas naturale") fatturerà al Cliente gli importi, richiesti dal gestore del Mercato di Salvaguardia, della Maggior Tutela e del libero mercato, per eventuali morosità pregresse dovute dall'utente finale nei confronti del precedente fornitore; la normativa autorizza il Fornitore ad effettuare, nella prima fattura utile, l'addebito delle somme dovute. Resta inteso che il mancato pagamento dell'indennizzo richiesto, comporterà ed autorizzerà, nei confronti del Cliente e ai sensi della normativa vigente, la costituzione in mora da parte del Fornitore.

In ogni caso il Fornitore si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

In occasione del secondo esito consecutivo di insoluto su bollette per le quali è attivo l'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare eventuali costi bancari connessi e di disattivare il servizio S.D.D. In caso di utilizzo condominiali, del mancato pagamento integrale delle bollette potrà essere chiamato a rispondere in solido ciascun condomino ed il condominio in quanto tale. In caso di cessazione della fornitura, resta fermo l'obbligo del cliente di corrispondere le somme dovute entro i termini e alle condizioni stabiliti dal contratto o concordati con il Fornitore.

Fatte salve le ipotesi previste dalla legge, in caso di subentro o di voltaura il Cliente non è tenuto al pagamento di eventuali debiti del precedente titolare della fornitura, neppure qualora quest'ultima risultasse sospesa o cessata per morosità. Nel caso di voltaura mortis causa per le utenze domestiche, il Cliente dichiaratosi erede subentrerà nella posizione debitoria/creditoria del precedente intestatario.

A fronte di richieste di subentro o di voltaura presentate da utenti non domestici in relazione a punti di fornitura per i quali sussistano morosità pregresse, il Fornitore si riserva di subordinare la propria accettazione alla verifica dell'assenza di rapporti di diritto o di fatto tra il precedente intestatario e il richiedente che possano implicare una responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni pecuniarie scadute (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: trasferimento di azienda o incorporazione societaria), nonché al rilascio da parte del richiedente di una dichiarazione scritta di estraneità al debito.

7. GARANZIE

In caso di Cliente non domestico, il Fornitore avrà il diritto di richiedere il rilascio, a garanzia del pagamento prima dell'inizio della somministrazione o durante la medesima, a discrezione: a) di una fideiussione bancaria a prima richiesta (conforme al testo fornito dal Fornitore ed emessa da primaria istituzione bancaria), corrispondente all'importo totale di quattro mesi di fornitura, con validità almeno fino alla fine del trimestre successivo alla cessazione del Contratto, inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni; b) di un deposito cauzionale infruttifero di importo pari a quattro mesi di fornitura. Il Fornitore non sospenderà l'erogazione del servizio per eventuale debito del Cliente il cui valore sia inferiore o pari al deposito cauzionale versato. In tal caso, il Fornitore provvederà a trattenere la somma versata corrispondente al debito. In caso di escussione totale, o parziale, detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta escussione. In caso di mancato rilascio ovvero di mancata ricostituzione delle sopra richiamate garanzie, ovvero ancora di sussistenza di obbligazioni insolute pregresse a carico del Cliente relative alla somministrazione di gas naturale, il Fornitore avrà diritto di non attivare la somministrazione, ovvero di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 13, ovvero ancora di addebitare al Cliente un ulteriore corrispettivo sui consumi pari a 0,53 €/Smc fino al momento della ricostituzione effettiva delle predette garanzie.

8. RIDUZIONE IMPOSTA DI CONSUMO

Agli effetti dell'eventuale riduzione sull'applicazione dell'imposta di consumo sul gas natural, il Cliente è tenuto a presentare al Fornitore domanda di riduzione corredata da apposita autocertificazione. In caso di cessazione dell'attività denunciata all'atto della sottoscrizione del presente contratto o di cambiamento di categoria di appartenenza, il Cliente si obbliga, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, a darne tempestiva comunicazione al Fornitore. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza di tutto quanto previsto dal D.L. n. 504/1995 e s.m.i., sull'istituzione dell'imposta di consumo sul gas naturale, nonché delle sanzioni dalla stessa previste nei confronti di chiunque si sottrae all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di consumo sul gas naturale impiegato in usi diversi da quelli previsti per la riduzione. Il Fornitore si riserva ogni azione di rivalsa in caso di inosservanza, da parte del Cliente, delle clausole previste nel presente articolo.

9. MISURAZIONE DEL GAS, LETTURA, CONTROLLO E VERIFICA DEI MISURATORI

Il Cliente è tenuto a consentire al Distributore l'accesso alle apparecchiature di misura per la loro verifica, manutenzione, eventuale sostituzione e disalimentazione, nonché per la rilevazione dei prelievi di gas. A tale fine, il Cliente autorizza espressamente il distributore ad accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto per l'esecuzione delle attività di propria competenza.

I tentativi di lettura verranno effettuati dal Distributore secondo quanto previsto dalla delibera dell'Autorità ARG/gas 64/09 Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) e s.m.i.. È prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE (CGF)

Cliente secondo le modalità fissate e rese note ai Clienti nei documenti di fatturazione. In caso di esito negativo del tentativo di lettura del gruppo di misura, i prelievi verranno stimati o sulla base dei consumi che il Fornitore ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dal Cliente nella proposta contrattuale, o in ordine alla destinazione d'uso del gas, al numero ed al tipo di apparecchiature alimentate a gas di cui dispone il Cliente oppure mediante equi confronti con i consumi rilevati in analoghi periodi e condizioni. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la lettura dei misuratori per cause imputabili al Cliente, il consumo potrà essere calcolato secondo i criteri di stima descritti in precedenza.

Gli impianti del Cliente devono essere conformi alle norme di legge vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione cui sono connessi. A tal fine il Fornitore può effettuare, anche tramite soggetti appositamente incaricati, controlli sugli impianti del Cliente e, qualora dovesse accertare delle irregolarità, potrà sospendere la somministrazione di gas naturale fino a quando il Cliente non avrà sanato tali irregolarità. Il Fornitore non risponderà di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore eventuali variazioni che intende apportare ai propri impianti. Qualora tale variazione comporti una modifica delle condizioni contrattuali, si applicherà quanto previsto al successivo art.10. Il cliente è responsabile della conservazione e dell'integrità degli impianti e degli apparecchi dell'impresa distributrice situati presso lo stesso cliente e dovrà comunicare tempestivamente al fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Fornitore, o dell'impresa distributrice ed esclusivamente per mezzo dei loro incaricati. Il Cliente può richiedere al Fornitore e/o all'impresa distributrice la verifica del corretto funzionamento del contatore. Qualora la verifica effettuata su richiesta del Cliente confermi il corretto funzionamento del contatore, il Fornitore addebiterà al Cliente le spese sostenute per la relativa verifica. Se dalla verifica risulterà un malfunzionamento, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei prelievi in conformità alle normative vigenti. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa in eccesso, o in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente al momento in cui il Distributore definirà i quantitativi al termine della procedura di revisione delle misure, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

10. MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI GENERALI

È facoltà del Fornitore variare unilateralmente le condizioni generali per giustificato motivo, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Tale preavviso trimestrale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il Cliente ha ricevuto la comunicazione. La suddetta comunicazione contiene l'indicazione delle modalità e dei termini mediante i quali il Cliente potrà esplicitare la propria volontà di recedere senza oneri dal contratto e si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato dal Fornitore. Ai fini del presente articolo si intendono per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formazione delle condizioni economiche e contrattuali. La comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

11. CESSAZIONE DELL'UTENZA

Il recesso dal contratto con contestuale richiesta di cessazione della fornitura può essere comunicato dal Cliente in ogni momento tramite lettera raccomandata o via PEC all'indirizzo recessi@pec.piuenergia.it, con preavviso di un mese. Salvo diversa indicazione in occasione della richiesta di cessazione, la bolletta di chiusura verrà inviata all'indirizzo di fatturazione. È responsabilità del Cliente consentire l'accesso del Distributore ai locali di fornitura, qualora necessario per la disattivazione dell'utenza. Qualora, a seguito di tre tentativi effettuati dal Distributore, non risulti possibile disattivare la fornitura per indisponibilità del Cliente, il Fornitore potrà chiedere al Distributore l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, con addebito al Cliente dei relativi oneri. In ogni caso il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve – salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto al Fornitore almeno 30 (trenta) giorni prima, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile dell'utenza. Il recesso avrà effetto alla data di effettiva cessazione dell'utenza; fino a tale data, il Cliente rimane responsabile di tutti i consumi, da chiunque effettuati, e di eventuali danni arrecati al gruppo di misura e agli impianti connessi a monte dello stesso.

12. DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

La durata del presente contratto è a tempo indeterminato. La somministrazione di gas naturale avrà inizio indicativamente il primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento della proposta di contratto debitamente compilato, sottoscritto e completo di tutti gli allegati, fatto salvo quanto previsto dalla delibera 77/2018/R/com e s.m.i..

Come previsto dalla normativa vigente, il Fornitore provvederà ad informare il Cliente della data puntuale di attivazione della fornitura attraverso apposita comunicazione.

Il Cliente che intende recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore, si avvale del nuovo fornitore il quale, in nome e per conto del Cliente, trasmette la relativa comunicazione al Sistema Informativo Integrato (SII) nei termini e con le modalità indicate dalla regolazione vigente (Del. ARERA 302/16 e s.m.i.).

I Clienti con consumi di gas naturale superiori a 200.000 Smc/anno che intendono recedere dal contratto, possono darne notifica al Fornitore in qualsiasi momento con lettera raccomandata A/R o mediante PEC all'indirizzo recessi@pec.piuenergia.it con un preavviso che non potrà essere inferiore a 12 (dodici) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso. In ogni caso, potranno avvalersi del nuovo fornitore per l'inoltro della comunicazione di recesso al SII.

Il Fornitore potrà esercitare in qualsiasi momento il recesso in forma scritta mediante raccomandata A/R o via PEC, con preavviso di sei mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

13. SOSPENSIONE E RISOLUZIONE

Il fornitore ha facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e di sospendere la fornitura oggetto del contratto in caso di inadempimento delle obbligazioni previste da: art. 2 (condizioni generali di vendita e uso del gas); art. 6 (corrispettivi e modalità di aggiornamento, fatturazione e pagamenti); art. 7 (garanzie); art. 9 (misurazione del gas, lettura, controllo e verifica dei misuratori); art. 11 (cessazione dell'utenza). Il Fornitore potrà, inoltre, risolvere il contratto in presenza di: a) ripetuto ritardo nei pagamenti delle fatture; b), in ogni altro caso di particolare urgenza in presenza di eventi sia di natura atmosferica, sismica, o quant'altro assimilabile, che possano determinare rischi e/o pregiudizi alla fornitura, nonché danni anche economici al Fornitore, secondo insindacabile valutazione di quest'ultimo. Fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, ciascuna delle parti potrà risolvere il Contratto senza preavviso, previa comunicazione della parte interessata, nei seguenti casi: fallimento, amministrazione controllata, concordato, od altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale di una delle parti; liquidazione, o scioglimento per qualsivoglia ragione, o cessazione dell'effettiva attività di una delle Parti; il Fornitore avrà altresì detto diritto nel caso di: insolvenza dichiarata del Cliente, o sua iscrizione nel registro dei protesti; inefficacia del Contratto di trasporto; mancata/parziale attivazione, o revoca successiva del Mandato SEPA Direct Debit Core (SDD) di cui al precedente art.6; sussistenza di obbligazione insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di gas naturale con altri fornitori. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno avvenire con modalità tali da permetterne la verifica dell'effettiva ricezione. Il Fornitore può disporre la sospensione della fornitura di gas senza preavviso in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli o di utilizzo della fornitura o degli impianti in violazione dell'art. 2 o comunque in modo non conforme al contratto e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per il gas illecitamente prelevato. Il Fornitore può risolvere l'uso l'ure il contratto alla prima data utile dandone comunicazione al cliente a mezzo raccomandata o via PEC.

14. PENALE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI PREAVVISO

Nel caso in cui il Cliente con consumi superiori a 200.000 Smc/annui non rispetti il termine di preavviso previsto dall' art. 12, il Fornitore applicherà per ogni mese di mancato rispetto del periodo di preavviso una penale pari al 50% del prezzo medio della spesa per il gas naturale fatturato nei 12 mesi precedenti la data di Switching, o comunque nell'intero periodo di fornitura se inferiore a 12 mesi. In ogni caso la penale non potrà essere inferiore a € 1.750,00.

15. CESSIONE DEL CONTRATTO

Con la firma del contratto il Cliente acconsente a che il Fornitore possa cedere il presente contratto (previa comunicazione scritta al Cliente) ad altra impresa abilitata alla fornitura di gas. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente. Nel caso di cessione dell'azienda e/o del ramo di azienda da parte del Cliente e/o da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione degli art. 2560 c.c. e, per il solo caso di cessione da parte del Fornitore, 2558 c.c. Resta inteso che il Cliente cessionario del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati fino al momento della cessione del Contratto, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente.

16. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno tenute a riconoscere alcun risarcimento del danno nell'ipotesi di inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile, non direttamente imputabili alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo, l'adempimento delle obbligazioni

previste dal Contratto. Nell'ipotesi in cui si verifichi una causa di forza maggiore, la Parte che invoca la forza maggiore darà all'altra Parte, entro e non oltre 48 ore dal verificarsi dell'evento, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC, comunicazione dei verificarsi dell'evento.

Se la forza maggiore determina l'impossibilità definitiva di eseguire l'intera prestazione contrattuale, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della Parte che invoca la forza maggiore, il Contratto si intenderà risolto. Se l'impossibilità è definitiva, ma parziale, la Parte che invoca la forza maggiore, all'interno della medesima comunicazione in cui denuncerà la sopravvenuta causa di forza maggiore, potrà esercitare la facoltà di recedere dal Contratto con un termine di preavviso di 45 (quarantacinque) giorni. Nel caso in cui la Parte che invoca la forza maggiore non abbia esercitato il diritto di recesso, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà dell'altra Parte di recedere dal contratto, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 1464 c.c. In quest'ultima circostanza, la dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione in cui la Parte ha denunciato la sopravvenuta causa di forza maggiore.

17. COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI E DICHIARAZIONI

Le comunicazioni dirette alla clientela saranno effettuate dal Fornitore mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

Il Cliente ha l'obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni di residenza o di occupazione dell'immobile somministrato oltre che le modifiche d'uso delle forniture, producendo idonea documentazione a prova di quanto dichiarato. Qualora tale evento comporti una modifica di tariffe e/o imposte, l'applicazione delle stesse decorrerà dalla data di presentazione della domanda, senza riconoscimento di periodi pregressi. Nel caso in cui il Cliente non comunichi tali variazioni, il Fornitore potrà sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto comunque conoscenza chiedendo, se del caso, documentazione integrativa. Il Cliente che non è proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura con la sottoscrizione del contratto dà atto, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha fornito il proprio assenso all'attivazione della fornitura e che l'occupazione dell'immobile è fondata su un titolo legittimo. In mancanza di titolo o in caso di revoca da parte del proprietario, il Fornitore sarà legittimato a cessare la fornitura.

Fatte salve le eventuali specifiche previsioni di cui ai singoli articoli del Contratto, ogni comunicazione in merito al Contratto stesso dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inviata con posta raccomandata A/R all'indirizzo: +energia, via Feliciano Fedeli 2/A_06034 Foligno (PG), o in alternativa con PEC all'indirizzo servizioclienti@pec.piuenergia.it, o via fax (alla C.A. Ufficio Clienti) ai riferimenti indicati nel frontespizio delle presenti CGF.

Il Fornitore, in conformità con la vigente regolamentazione stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta entro i termini previsti dall'Allegato A di cui alla delibera 413/2016/R/com e s.m.i. In difetto corrisponderà l'indennizzo previsto per la violazione di quanto previsto dal presente articolo, pari a 25€ e crescente in relazione al ritardo della prestazione (fino ad un massimo di 75€). Il Fornitore si riserva di inviare eventuali comunicazioni nel rispetto della normativa contenuta nel Codice di Condotta Commerciale ai riferimenti indicati dal Cliente nella proposta. Eventuali modifiche di tali riferimenti dovranno essere comunicate dal CLIENTE ai recapiti sopra indicati ed avranno efficacia dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.

18. PROCEDURA RECLAMO E DI CONCILIAZIONE

Il Cliente può presentare al Fornitore motivato reclamo scritto e richieste informazioni, con facoltà di avvalersi dei moduli predisposti dal Fornitore o della procedura attivata sul sito internet www.piuenergia.it.

Il Fornitore riferirà al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall'ARERA (ovvero entro trenta giorni solari, pena riconoscimento al Cliente degli indennizzi previsti dalla regolazione vigente).

La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente, sempre tenendo conto della più ampia tutela dei diritti dei consumatori. Se il reclamo risulta fondato, il Fornitore, dandone tempestiva notizia al Cliente, provvederà alle conseguenti rettifiche senza alcuna maggiorazione.

In caso di mancata tempestiva risposta al reclamo o di insoddisfazione del Cliente, quest'ultimo potrà usufruire gratuitamente del Servizio di Conciliazione istituito presso il Fornitore per un tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione, nei soli casi in esso previsti, presentando specifica domanda nelle modalità indicate sul sito internet www.piuenergia.it. In alternativa, il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione Clienti Energia presso l'Acquirente Unico, gratuito ed accessibile attraverso il sito www.acquirenteinunico.it. A fronte di un'istanza presentata in conformità ai rispettivi regolamenti, il Fornitore si impegna a partecipare alle suddette procedure, durante l'esperimento delle quali verranno sospese le azioni volte al recupero del credito eventualmente oggetto di conciliazione. L'esperimento di un tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per un'eventuale azione giudiziale.

19. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o esecuzione del Contratto sarà devoluta esclusivamente al foro di Spoleto. Nel caso di Cliente Consumatore, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo.

20. ONERI FISCALI

20.1 Il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e a tassa fissa perché avente ad oggetto prestazioni rientranti nel campo di applicazione dell'IVA, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986 n. 131 ("Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro in G.U. Suppl. Ord. n. 99 del 30 aprile 1986").

20.2 In caso d'uso, le spese sostenute per la registrazione del Contratto saranno a carico della parte che ha dato causa alla registrazione.

20.3 Il Fornitore effettuerà le dichiarazioni ed i versamenti alle autorità competenti secondo la normativa di volta in volta applicabile. Il riconoscimento di agevolazioni fiscali a cui il Cliente dovesse eventualmente aver diritto è subordinato alla consegna al Fornitore della relativa documentazione.

20.4 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultima nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente in fattura.

21. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera ARG/gas 79/10 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o attraverso le modalità indicate nel sito internet www.arera.it

22. CESSIONE DEL CREDITO ED ASSICURAZIONE DEL CREDITO

Il Fornitore ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento a terzi il proprio credito, sia pro solvendo, che pro soluto, vantato nei confronti dell'utente finale, il quale fin d'ora presta il proprio incondizionato assenso, nulla opponendo al riguardo. Il Fornitore ha altresì la facoltà di procedere alla assicurazione del credito vantato nei confronti dell'utente.

23. DISPOSIZIONI VARIE

23.1 Tutti i riferimenti a norme legislative o regolamentari includono le successive integrazioni e modifiche delle norme medesime.

23.2 Il Contratto costituisce l'intero accordo intervenuto tra il Fornitore e il Cliente circa le prestazioni oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale, eventualmente intervenuta in merito alle stesse. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati dal Fornitore e dal Cliente.

23.3 Il Cliente dichiara di aver liberamente optato per le condizioni contrattuali offerte dal Fornitore con riferimento al mercato libero dell'energia elettrica previste dal Contratto.

23.4 Il Fornitore sarà tenuta al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di propria competenza e il Cliente avrà diritto agli indennizzi automatici in caso di mancato rispetto dei predetti livelli descritti in allegato al Contratto.

23.5 Eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e reclami da effettuarsi in relazione al Contratto, al Cliente e/o al Fornitore, dovranno essere inviate ai recapiti riportati nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

24. RICHIEDI DATI CATASTALI

24.1 Ai fini dell'applicazione art. 1, comma 333, L. 311/04 (Legge Finanziaria 2005), il Fornitore chiede al Cliente, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura, la compilazione delle sezioni dell'allegato "Punti di prelievo" relative ai Dati Catastali dell'immobile, che saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria.

24.2 La mancata comunicazione da parte del cliente dei dati richiesti potrà essere segnalato all'Anagrafe Tributaria.